

Guida all'uso dei decreti

1) Decreto edifici. Il primo provvedimento, **relativo alla riqualificazione degli edifici esistenti**, prevede una detrazione fiscale del **55%** (cumulabile con altri incentivi eventualmente predisposti dagli enti locali) delle spese effettivamente sostenute per:

- **interventi volti alla riduzione delle dispersioni termiche** (massimo importo detraibile 60.000 euro in tre anni);
- **installazione di pannelli solari** (massimo importo detraibile 60.000 euro in tre anni);
- **sostituzione di vecchie caldaie con nuove a condensazione** (massimo importo detraibile 30.000 euro in tre anni).

Vediamo ora cosa occorre fare per godere delle agevolazioni, rispondendo a tre semplici domande: chi, cosa e come.

Chi può fruire degli incentivi?

I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Cosa è agevolato?

Gli interventi citati e, in particolare per gli edifici esistenti, i lavori di riqualificazione energetica su strutture opache verticali (pareti) o il montaggio di finestre comprensive di infissi, mentre per gli interventi relativi a strutture opache orizzontali (ossia coperture e pavimenti) deve ancora essere pubblicato il relativo decreto attuativo.

Tuttavia gli interventi devono rispondere a determinati requisiti. Ad esempio, nuove finestre o interventi sui muri devono conferire all'edificio una buona capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in cui è inserita la costruzione: in pratica, i lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l'intero edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento (vedi decreto). Anche nel caso di installazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia, tali impianti devono rispondere alle specifiche tecniche riportate nel decreto.

Il rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale. Per alcuni semplici interventi, tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione di efficienza energetica del produttore dell'elemento posto in opera. Sono ammessi anche interventi su interi condomini ma in questo caso ciò che deve essere valutata è l'efficienza energetica complessiva.

Come viene concessa l'agevolazione?

Gli interessati devono incaricare un professionista abilitato alla progettazione che presenta al

cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione e, a fine lavori, da un attestato di certificazione energetica, non più richiesto - dal 2008 - per interventi su finestre in singole unità immobiliari e per pannelli solari. Il cliente realizza gli interventi, paga il professionista e l'impresa esecutrice con un bonifico bancario o postale e conserva tutte le fatture, la certificazione energetica e l'asseverazione del professionista per eventuali controlli fiscali.

Da notare che, nei casi di riqualificazione energetica al contrario delle ristrutturazioni edilizie, non è necessario inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio delle Imposte di Pescara. Gli unici documenti da inviare sono copia dell'eventuale attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa - necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa - all'ENEA attraverso il sito internet ottenendo ricevuta informatica o, in casi particolarmente complessi, tramite raccomandata semplice all'indirizzo *ENEA - Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile - Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)*, specificando come riferimento: *Finanziaria 2007-2008 riqualificazione energetica*.

2) Decreto motori. Il provvedimento relativo all'**acquisto e installazione di motori ad alta efficienza e inverter** prevede una detrazione fiscale del **20%** (cumulabile con altri incentivi predisposti dagli enti locali e con la richiesta di certificati bianchi) delle spese effettivamente sostenute per:

- **acquisto e installazione di motori elettrici con potenza compresa tra 5 e 90 kW;**
- **acquisto e installazione di variatori di velocità di motori elettrici con potenze comprese tra 7,5 e 90 kW.**

Anche in questo caso vediamo cosa occorre fare per godere delle agevolazioni.

Chi può fruire degli incentivi?

I beneficiari, come è ovvio, sono soprattutto imprese ma in generale possono esserlo tutti i contribuenti indistintamente purché utilizzatori finali dell'energia.

Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Cosa è agevolato?

Gli interventi citati purché motori e variatori presentino un rendimento minimo conforme a quello indicato nell'allegato A al decreto e siano utilizzati in Italia.

Come viene concessa l'agevolazione?

I beneficiari devono conservare - per eventuali controlli degli Uffici finanziari - le fatture di acquisto e installazione degli apparecchi con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione. Per i motori, occorre conservare anche una certificazione del costruttore che attesti che il rendimento è superiore a quello minimo indicato nell'allegato A al decreto.

Inoltre, al fine di consentire un monitoraggio dell'iniziativa, l'utilizzatore deve inviare una scheda riepilogativa (allegato B [per i motori] o C [per gli inverter] al decreto) all'ENEA attraverso la homepage di questo sito, ottenendo ricevuta informatica, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese.

I beneficiari potranno usufruire della detrazione del 20% con la denuncia dei redditi relativa al periodo di imposta in cui hanno acquistato il motore o l'inverter. Sul decreto sono fissati tetti massimi di spesa per motori (tab. 1) e variatori (tab. 2) in funzione della taglia e importi a forfait

per i costi di installazione. Qualora la spesa totale effettivamente sostenuta sia superiore alla massima consentita, la detrazione si applica su quest'ultima.

Guide dell'Agenzia delle Entrate

Consigliamo i nostri visitatori di consultare anche le guide predisposte dall'Agenzia delle Entrate per fruire sia delle agevolazioni del 55% per gli interventi di efficienza energetica che di quelle del 36% relative alle ristrutturazioni edilizie.

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 55%

Allegato PDF *agenziaentrate_detrazione_55*

Le agevolazioni irpef per le ristrutturazioni edilizie - La guida dell'Agenzia delle Entrate per le detrazioni del 36%

Allegato PDF *agenziaentrate_detrazione_36*

<http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Comunicazioni+e+domande/Riqualificazione+energetica/>

Riqualificazione energetica (detrazione 55%)

Con il provvedimento del **Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 - pdf** è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli **interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta** (art. 29 del d.l. n. 185/2008) per fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull'involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Il modello deve essere utilizzato:

- dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d'imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati **con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta**;
- per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;

Pertanto le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, **entro il 31 marzo 2010**, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

La comunicazione **non** dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né per i periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.

Attenzione: i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all'ENEA, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.

Allegato PDF Modello Agenzia Entrate ***risp_energ_modulo_55***

Allegato PDF Istruzioni Agenzia Entrate ***risp_energ_istruzioni_55***

Allegato PDF Pannelli solari Vademecum ***pannelli_solari_55***